



**COMUNE DI BRINDISI**  
**RIPARTIZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO**  
Sezione Urbanistica

-5 ASU



**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**  
(art. 30 del D.P.R. n° 380 del 6-6-2001)

N° 627

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza prot. gen. n° 51369 del 01-08-08, presentata da SILTA ARL

VISTO il Programma di Fabbricazione (Approvato con Decreto Interministeriale 12-02-1965 n.610, modificato ed integrato con delibera G.M. n.1902/septies e n.1902/octies adottate il 27-09-1973 e ratificate con delibera C.C.n.100 e 101 adottate il 22-10-1974);  
VISTO il Piano Regolatore Generale del Comune adottato dal C.C. con delibera n.6 del 10-01-1980 ed approvato con Delibera di Giunta regionale n° 7008 del 22/07/1985, n° 5558 del 07/07/1988 e n° 10929 del 28/12/1988 (resa esecutiva dal Commissario di Governo con decisione n° 1986 del 23/02/1989);  
VISTO l'Adeguamento Cartografico del P.R.G. di cui all'atto deliberativo del Commissario ad Acta n° 4 del 30-9-98 in attuazione della Delibera di G.R. n° 6793 del 17-11-1992;  
VISTO l'Adeguamento del PRG alla Legge n.56/80, atto ricognitivo deliberazione C.C.n.94 del 24-07-2001;  
VISTO l'Adeguamento al Piano Urbanistico Tematico Territoriale- Paesaggio e Beni Ambientali adottato con deliberazione C.C. n° 43 dell'8/4/2002 e approvato, per decorrenza di termini, con deliberazione C.C.n.139 del 29-10-2002;  
VISTO l'art. 30 del D.P.R. n° 380 del 6-6-2001;

**CERTIFICA**

38-62-

ai fini dei citati commi che il terreno distinto in catasto al foglio di mappa:  
particelle: fg.38 part.ile 201-202-513-514;fg.62 part.ile 140-228-----

risulta avere la seguente destinazione urbanistica:  
per il PRG: zona E agricola-----

con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione del predetto strumento urbanistico allegate in stralcio.

Brindisi, li  
redatto da:

4-08-2008

L'Istruttore Tecnico geom. Luana Cosmai



IL DIRIGENTE  
dott. Arch. Carlo CIOFFI



# CITTA' DI BRINDISI

SETTORE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO  
-documentazione allegata alle certificazioni della destinazione urbanistica-

## Piano Regolatore Generale

### Estratto dalle Norme Tecniche di Attuazione

Art. 48 - Norme particolari per la zona E.

1) La zona E comprende le parti del territorio attualmente destinate ad usi agricoli, per le quali il piano si propone l'obiettivo della tutela e conservazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche, da attuarsi mediante il mantenimento e la ricostruzione di attività agricole compatibili con l'obiettivo medesimo.

2) Le costruzioni ammesse sono le seguenti:

a) abitazioni dei coltivatori diretti, mezzadri o fittavoli addetti alla conduzione del fondo, dei proprietari conduttori del fondo il cui reddito derivi in prevalenza dall'attività in campo agricolo (art.12 legge 9.5.1975 n.153), del personale di custodia o addetto permanentemente alla lavorazione dei fondi o al funzionamento delle relative attrezzature;

b) magazzini per il ricovero di attrezzi e scorte, edifici per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti (silos, cantine, frigoriferi, caseifici) edifici per allevamenti zootecnici, locali per la vendita diretta dei prodotti, serre e ogni altra costruzione connessa all'esercizio dell'attività agricola delle aziende.

3) In tali aree sono ammesse attività industriali connesse con l'agricoltura con l'allevamento del bestiame e con le industrie estrattive.

4) Lungo la costa, in una fascia compresa fra i 400 m e gli 800 m dal confine del demanio marittimo sono ammesse localizzazioni di campeggi nonché di strutture ricettive di turismo sociale, previa predisposizione di apposita variante al P.R.G. contenente l'inquadramento generale della ricettività turistica all'aperto nel rispetto delle ll. r.r. n.35/79 e n.56/80.

5) Il P.P.A. fisserà particolari caratteristiche ubicazionali e dimensionali per dette attrezzature contestualmente agli indirizzi fissati dal programma pluriennale di attuazione.

6) Negli interventi di restauro o ristrutturazione degli edifici e dei manufatti esistenti, così come nella progettazione di nuove costruzioni, si dovrà prestare particolare attenzione al problema del decoro architettonico, dell'impiego dei materiali, della tutela delle caratteristiche architettoniche e tipologiche della tradizionale edilizia agricola locale anche mediante la creazione di opportune zone di rispetto.

7) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presentazione da parte del richiedente, in aggiunta alla documentazione richiesta dal vigente regolamento edilizio di un piano di sviluppo aziendale, o in assenza del piano, di una certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura attestante la idoneità tecnica e produttiva degli interventi nei termini di cui all'art.2 della L.R. n.66 del 31/10/1979. Tale piano, o la certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, potrà contenere le previsioni di:

- annessi rustici e impianti produttivi agricoli;
- impianti agro-industriali;
- residenze di addetti alla attività agricola.

I termini e le caratteristiche ammissibili delle suindicate tipologie di costruzione sono indicati così di seguito:

a) Annessi rustici e impianti produttivi agricoli.

L'edificazione di annessi rustici e impianti produttivi agricoli per:

- il ricovero di bestiame;
- il deposito e la riparazione di attrezzi e macchinari agricoli;
- fienili, silos e similari;
- attrezzature tecnologiche relative alla conduzione agricola del fondo ed alle attività agricole connesse;

è consentita nei seguenti limiti:

- Area totale minima del lotto: 20.000 mq
- Indice fondiario di edificabilità 0,03 mc/mq.



- Altezza massima degli edifici: 7,00 m
- Altezza massima dei corpi tecnici o maggiori altezze rinvenienti da esigenze tecnologiche: 10 m
- Distanza minima dai confini di proprietà: 10 m
- Distanza minima dal filo stradale:
  - 40 m da superstrade e autostrade;
  - 30 m da strade statali;
  - 20 m da strade provinciali;
  - 10 m da altre strade.

b) Impianti agro-industriali.

L'edificazione di costruzioni destinate alla lavorazione, conservazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici è consentita nei seguenti limiti:

- Area totale minima del lotto: 30.000 mq
- Indice fondiario di edificabilità da calcolarsi sul complesso dei fondi costituenti l'unità aziendale singola o associata anche mediante conferimento dei singoli diritti di edificazione ad un unico lotto: 0,05 mc/mq
- Altezza massima degli edifici: 8,50 m
- Altezza massima dei corpi tecnici o maggiori altezze rinvenienti da esigenze tecnologiche: 10 m
- Distanza minima dai confini di proprietà: 10 m
- Distanza minima dal filo stradale: - 40 m da superstrade e autostrade;
- 30 m da strade statali;
- 20 m da altre strade;

c) Residenze agricole.

Esclusivamente in connessione con le costruzioni di cui ai precedenti artt. a) e b), sono ammesse costruzioni destinate alla abitazione dei lavoratori addetti, purchè nella condizione di cui all'art.9 della L.R. n.66 del 31.10.79 e con le caratteristiche di cui all'art.9 della medesima legge.

Siffatte costruzioni, che si intendono dover far parte di una unità aziendale, devono rispettare i seguenti indici:

- Area minima totale del lotto: 20.000 mq
- Indice fondiario di edificabilità: 0,03 mc/mq
- Altezza massima degli edifici: 7,00 m
- Distanza minima dai confini di proprietà: 10 m
- Distanza minima dal filo stradale:
  - 40 m da superstrade e autostrade;
  - 30 m da strade statali;
  - 20 m da strade provinciali;
  - 10 m da altre strade.

L'istruttore tecnico Liana CUSIMATI





COMUNE DI BRINDISI  
RIPARTIZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO  
Sezione Urbanistica



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA  
(art. 30 del D.P.R. n° 380 del 6-6-2001)

N° 735

IL DIRIGENTE

24 SET. 2008

VISTA l'istanza prot. gen. n° 60363 del 11-09-08, presentata da dr. Francesco Paolo SAPONARO

VISTO il Programma di Fabbricazione (Approvato con Decreto Interministeriale 12-02-1965 n.610, modificato ed integrato con delibera G.M. n.1902/septies e n.1902/octies adottate il 27-09-1973 e ratificate con delibera C.C.n.100 e 101 adottate il 22-10-1974);

VISTO il Piano Regolatore Generale del Comune adottato dal C.C. con delibera n.6 del 10-01-1980 ed approvato con Delibera di Giunta regionale n° 7008 del 22/07/1985, n° 5558 del 07/07/1988 e n° 10929 del 28/12/1988 (resa esecutiva dal Commissario di Governo con decisione n° 1986 del 23/02/1989);

VISTO l'Adeguamento Cartografico del P.R.G. di cui all'atto deliberativo del Commissario ad Acta n° 4 del 30-9-98 in attuazione della Delibera di G.R. n° 6793 del 17-11-1992;

VISTO l'Adeguamento del PRG alla Legge n.56/80, atto ricognitivo deliberazione C.C.n.94 del 24-07-2001;

VISTO l'Adeguamento al Piano Urbanistico Tematico Territoriale- Paesaggio e Beni Ambientali adottato con deliberazione C.C. n° 43 dell'8/4/2002 e approvato, per decorrenza di termini, con deliberazione C.C.n.139 del 29-10-2002;

VISTO l'art. 30 del D.P.R. n° 380 del 6-6-2001;

CERTIFICA

62--

ai fini dei citati commi che il terreno distinto in catasto al foglio di mappa:

particelle: 150-151-152-161-----

risulta avere la seguente destinazione urbanistica:


per il PRG:zona E agricola-----

con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione del predetto strumento urbanistico allegate in stralcio.

24 SET. 2008

Brindisi, li 23-09-2008  
redatto da:

L'Istruttore Tecnico geom. Luana Cosmai



IL DIRIGENTE  
Settore Urbanistica e  
Assetto del Territorio  
(Arch. Carlo CIOFFI)



# CITTA' DI BRINDISI

SETTORE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO  
-documentazione allegata alle certificazioni della destinazione urbanistica-

## Piano Regolatore Generale

### Estratto dalle Norme Tecniche di Attuazione

Art. 48 - Norme particolari per la zona E.

- 1) La zona E comprende le parti del territorio attualmente destinate ad usi agricoli, per le quali il piano si propone l'obiettivo della tutela e conservazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche, da attuarsi mediante il mantenimento e la ricostruzione di attività agricole compatibili con l'obiettivo medesimo.
- 2) Le costruzioni ammesse sono le seguenti:
  - a) abitazioni dei coltivatori diretti, mezzadri o fittavoli addetti alla conduzione del fondo, dei proprietari conduttori del fondo il cui reddito derivi in prevalenza dall'attività in campo agricolo (art.12 legge 9.5.1975 n.153), del personale di custodia o addetto permanentemente alla lavorazione dei fondi o al funzionamento delle relative attrezzature;
  - b) magazzini per il ricovero di attrezzi e scorte, edifici per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti (silos, cantine, frigoriferi, caseifici) edifici per allevamenti zootecnici, locali per la vendita diretta dei prodotti, serre e ogni altra costruzione connessa all'esercizio dell'attività agricola delle aziende.
- 3) In tali aree sono ammesse attività industriali connesse con l'agricoltura con l'allevamento del bestiame e con le industrie estrattive.
- 4) Lungo la costa, in una fascia compresa fra i 400 m e gli 800 m dal confine del demanio marittimo sono ammesse localizzazioni di campeggi nonché di strutture ricettive di turismo sociale, previa predisposizione di apposita variante al P.R.G. contenente l'inquadramento generale della ricettività turistica all'aperto nel rispetto delle ll. r.r. n.35/79 e n.56/80.
- 5) Il P.P.A. fisserà particolari caratteristiche ubicazionali e dimensionali per dette attrezzature contestualmente agli indirizzi fissati dal programma pluriennale di attuazione.
- 6) Negli interventi di restauro o ristrutturazione degli edifici e dei manufatti esistenti, così come nella progettazione di nuove costruzioni, si dovrà prestare particolare attenzione al problema del decoro architettonico, dell'impiego dei materiali, della tutela delle caratteristiche architettoniche e tipologiche della tradizionale edilizia agricola locale anche mediante la creazione di opportune zone di rispetto.
- 7) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presentazione da parte del richiedente, in aggiunta alla documentazione richiesta dal vigente regolamento edilizio di un piano di sviluppo aziendale, o in assenza del piano, di una certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura attestante la idoneità tecnica e produttiva degli interventi nei termini di cui all'art.2 della L.R. n.66 del 31/10/1979. Tale piano, o la certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, potrà contenere le previsioni di:
  - annessi rustici e impianti produttivi agricoli;
  - impianti agro-industriali;
  - residenze di addetti alla attività agricola.

I termini e le caratteristiche ammissibili delle suindicate tipologie di costruzione sono indicati così di seguito:

a) Annessi rustici e impianti produttivi agricoli.

L'edificazione di annessi rustici e impianti produttivi agricoli per:

- il ricovero di bestiame;
- il deposito e la riparazione di attrezzi e macchinari agricoli;
- fienili, silos e similari;
- attrezzature tecnologiche relative alla conduzione agricola del fondo ed alle attività agricole connesse;

è consentita nei seguenti limiti:

- Area totale minima del lotto: 20.000 mq
- Indice fondiario di edificabilità 0,03 mc/mq.



- Altezza massima degli edifici: 7,00 m
- Altezza massima dei corpi tecnici o maggiori altezze rinvenienti da esigenze tecnologiche: 10 m
- Distanza minima dai confini di proprietà: 10 m
- Distanza minima dal filo stradale:
  - 40 m da superstrade e autostrade;
  - 30 m da strade statali;
  - 20 m da strade provinciali;
  - 10 m da altre strade.

b) Impianti agro-industriali

L'edificazione di costruzioni destinate alla lavorazione, conservazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici è consentita nei seguenti limiti:

- Area totale minima del lotto: 30.000 mq
- Indice fondiario di edificabilità da calcolarsi sul complesso dei fondi costituenti l'unità aziendale singola o associata anche mediante conferimento dei singoli diritti di edificazione ad un unico lotto: 0,05 mc/mq
- Altezza massima degli edifici: 8,50 m
- Altezza massima dei corpi tecnici o maggiori altezze rinvenienti da esigenze tecnologiche: 10 m
- Distanza minima dai confini di proprietà: 10 m
- Distanza minima dal filo stradale: - 40 m da superstrade e autostrade;
- 30 m da strade statali;
- 20 m da altre strade;

c) Residenze agricole

Esclusivamente in connessione con le costruzioni di cui ai precedenti artt. a) e b), sono ammesse costruzioni destinate alla abitazione dei lavoratori addetti, purchè nella condizione di cui all'art.9 della L.R. n.66 del 31.10.79 e con le caratteristiche di cui all'art.9 della medesima legge.

Siffatte costruzioni, che si intendono dover far parte di una unità aziendale, devono rispettare i seguenti indici:

- Area minima totale del lotto: 20.000 mq
- Indice fondiario di edificabilità: 0,03 mc/mq
- Altezza massima degli edifici: 7,00 m
- Distanza minima dai confini di proprietà: 10 m
- Distanza minima dal filo stradale:
  - 40 m da superstrade e autostrade;
  - 30 m da strade statali;
  - 20 m da strade provinciali;
  - 10 m da altre strade.



L'Istruttore Tecnico Luana COSMA